



PROVINCIA DI VICENZA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA Tel. 0444.908111 C.F. e P. IVA 00496080243

Prot. n. _____ del 3 dicembre 2019 (fascicolo 2019/1758)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA TELEMATICA

SVOLTA DALLA PROVINCIA DI VICENZA IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI VICENZA PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI INERENTI GLI SPAZI PUBBLICITARI SU TRANSENNE PARAPEDONALI IN CENTRO STORICO

CIG [8088683060]

CPV [79341200-8]

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Vicenza in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2077 del 12/11/2019, avente ad oggetto la concessione di servizi inerenti gli spazi pubblicitari su transenne parapetonali in centro storico, integrata in data 2/12/2019 dalla determinazione n. 2226.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D. Lgs. 50/16, dal D. L. 32/2019 e dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D. Lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle disposizioni previste dalla documentazione di gara oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del Bando e degli altri atti di gara.

Per quanto riportato nel presente disciplinare si precisa che:

1) per Portale/Sistema Telematico/Sistema/Piattaforma si intende il Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza (di seguito denominato "Portale") presente all'indirizzo <https://portalegare.provincia.vicenza.it>;

2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda e della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

E

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0194583/2019 del 09/12/2019

Firmatario: ANGELO MACCHIA

1. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

L'affidamento in concessione avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del successivo art. 95 dello stesso decreto n. 50/2016. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata mediante i criteri di valutazione e di ponderazione di seguito indicati.

La procedura di gara è effettuata dalla Provincia di Vicenza, in qualità di Stazione Unica Appaltante (SUA) per conto del Comune di Vicenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato speciale d'appalto con allegato l'elenco dei siti;
- Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Modello offerta tecnica;
- Istruzioni tecniche portale gare telematiche;
- Modello F23 editabile;
- DGUE compilabile in piattaforma.

Tutta la documentazione è resa disponibile al seguente link:
<https://portalegare.provincia.vicenza.it>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza utilizzando l'apposita funzione "**PER INVIARE UN QUESITO SULLA PROCEDURA CLICCA QUI**" presente all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto almeno **7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sul Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza all'interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale (<https://portalegare.provincia.Vicenza.it>) nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito nonché all'indirizzo email del relativo utente, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche <https://portalegare.provincia.Vicenza.it> della Provincia di Vicenza.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del D. Lgs. 50/16 - saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale (*ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso*) sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza.

È facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro servizio elettronico di recapito certificato anche qualificato utilizzando i recapiti presenti sul Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza ovvero i dati (*esempio "indirizzo di posta elettronica certificata"*) recuperati d'ufficio o indicati dagli operatori nell'ambito della partecipazione alla presente gara; in quest'ultimo caso ciascun operatore si impegna a comunicare eventuali variazioni inviando apposita comunicazione all'indirizzo PEC del Protocollo Generale della stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Si invitano comunque tutte le imprese associate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche.

3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Vicenza – codice NUTS ITH32.

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, DURATA, OPZIONI E RINNOVI

4.1 OGGETTO

La gara ha ad oggetto la concessione di servizi inerenti gli spazi pubblicitari su transenne parapetonali di proprietà del Comune di Vicenza site in centro storico.

4.2 DURATA

Il servizio in concessione avrà una durata di anni sei decorrenti dalla data di stipula del contratto. Alla scadenza della concessione il rapporto contrattuale si risolverà di diritto, senza obbligo di disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

4.4 VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo della concessione è stimato in € 180.000,00 al netto di IVA di cui 0,00 per oneri di sicurezza. Il canone annuo di concessione posto a base d'asta è pari a euro 15.000= più IVA.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di una RTI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le RTI costituite.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016.

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici qualora sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001; qualora sussistano, in capo agli operatori economici, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Non possono partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistano, a qualsiasi titolo coinvolti:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- l'aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Amministrazione concedente da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima e ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- situazioni di morosità, formalmente contestata alla data di pubblicazione del bando nei confronti della pubblica amministrazione;
- pendenze economiche inevase verso il comune di Vicenza, formalmente contestate alla data di pubblicazione del bando.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per il settore di attività oggetto del presente appalto. Per i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia si richiama l'art. 83, co. 3, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE già costituiti o da costituirsi, i requisiti sopra elencati devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici.

In caso di Consorzio ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono dichiarare di avere svolto nell'arco degli ultimi 6 (sei) anni dalla data di pubblicazione del bando almeno per tre anni anche non consecutivi un servizio analogo a quello di gara in comuni con popolazione superiore a 50.000,00 abitanti. Per servizio analogo si intende aver gestito manufatti di arredo urbano e atti a contenere pubblicità quali: pensiline bus, pannelli con orologi, transenne para pedonali, porta preinsegne per segnaletica commerciale, cestini, fioriere, rastrelliere per biciclette. **L'elenco è tassativo.**

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tale requisito può essere posseduto anche complessivamente dai soggetti raggruppati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria secondo quanto previsto dall'83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le indicazioni descritte nel paragrafo successivo.

I concorrenti dovranno inoltre dichiarare di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 inerente l'oggetto della concessione.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

6.4 INDICAZIONI PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati al precedente paragrafo.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 inerente l'oggetto della concessione, di cui al precedente punto 6.3, deve essere posseduto dalla mandataria.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli articoli 83 e 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUB CONCESSIONE

E' vietata la sub concessione del contratto.

9. GARANZIE

9.1 Garanzie richieste ai concorrenti

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 3.600,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, intestata a

“COMUNE DI VICENZA – corso Palladio 98/1 – 36100 Vicenza –

- **c.f. e p. IVA 00916890241”.**

- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della

documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale Intesa San Paolo SpA – IBAM IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002.
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia in formato elettronico dei certificati posseduti, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D. Lgs. n. 82/2005). Tale dichiarazione di copia conforme, unica per tutti i documenti, è già predisposta all'interno del modello domanda di partecipazione.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di

scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

9.2 Garanzia richiesta

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente che si aggiudicherà la presente procedura sarà tenuto a presentare:

Garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a favore del Comune di Vicenza, per un importo pari al 10 % del valore contrattuale.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, a tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

In sostituzione potrà essere prodotta specifica polizza Fideiussoria Bancaria o Assicurativa per il medesimo importo. Tale polizza dovrà, inoltre, contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del concedente. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del contratto. Il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla concessione, nonché dalla manutenzione minuta dei locali concessi e dalla esecuzione del servizio e/o per effetto del mancato adempimento di ogni altro obbligo contrattuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n. 1300 del 20.12.2017, nonché delle corrispondenti istruzioni operative, dovrà essere prodotta da ogni partecipante alla procedura di gara la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità, di **€ 20,00=**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara, come previsto dalla citata deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1300 del 20.12.2017.

A comprova del versamento i concorrenti allegano *(nella busta documentazione)* **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'A.N.A.C., **corredata da dichiarazione** che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del D. Lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del D. Lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D. Lgs. 82/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio/GEIE.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il **Portale gare telematiche entro le ore 12:00 del giorno 08/01/2020** secondo la procedura indicata nell'allegato "**ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA SUL PORTALE GARE TELEMATICHE**".

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" (RTI, Consorzi, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
- In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del D. Lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'RTI o consorzio.
- L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nel Bando di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza

Qualora, entro il termine previsto dal Bando di gara, una stessa ditta invii più offerte , sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica.

E' possibile altresì ritirare integralmente la propria – **esclusivamente entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte** – secondo la seguente procedura:

- a) **clickare** sul pulsante **RITIRA OFFERTA** all'interno dell'offerta presentata;
- b) **inserire** – se del caso - la motivazione del ritiro aggiungendo eventuali allegati;

- c) **generare il pdf della richiesta di ritiro** dell'offerta cliccando sul pulsante **GENERA PDF**, firmarlo digitalmente ed allegarlo cliccando sul pulsante **ALLEGA PDF FIRMATO**;
4. **Cliccare su INVIO**: al termine dell'invio sul documento telematico di ritiro offerta saranno visualizzate la data di ricezione, il numero di registro di sistema attribuito dal Portale e il numero di Protocollo ufficiale dell'Ente e l'offerta passerà in stato **RITIRATA**.

NOTA BENE: il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del Bando di gara, degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia di Vicenza ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative relative all'ammissione, l'offerta tecnica ed economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a **pena di esclusione** con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura. In caso di società amministrata da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (*es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta*), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (*ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa*) n. 45/2009, ha infatti la

finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (*apposta da altro sottoscrittore*) e non costituisce accettazione del documento.

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni - essendo sottoscritte con firma digitale - **non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante**. In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di domanda di partecipazione ovvero mediante dichiarazioni conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D. Lgs.n.82/2005, sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale.

Il DGUE, le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegare alla domanda e all'offerta devono essere presentate nel rispetto della disciplina contenuta nel DPR n. 445/00 e nel D. Lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma digitale; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione- determinerà l'esclusione del concorrente. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi.

La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine congruo – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Avvertenze:

Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
2. DGUE (*Documento di gara unico europeo*) compilabile direttamente nella piattaforma;
3. Modello F23 per imposta di bollo su istanza di partecipazione e su offerta economica.

Si raccomanda l'utilizzo della modulistica relativa alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il

DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

Nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE** deve essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta - *con le modalità in seguito specificate* - preferibilmente secondo il modello 1 allegato, e deve essere compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorziato deve predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione (vedi infra);
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate (vedi infra);
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazione richieste dal disciplinare ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare / esecutrici;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

1. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
2. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
3. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
4. in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

13.1.1 Imposta di Bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna istanza e per ciascuna offerta economica trasmessa per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza e per l'offerta economica della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

- Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
 - o agenti della riscossione (gruppo Equitalia)
 - o banca
 - o ufficio postale.
 - Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi:
 - o assegni bancari e circolari presso le banche,
 - o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;
 - o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.
- c)** Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara.
- d)** Il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice T6N – 10. Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, **codice gara 2019/1758 - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica e su offerta economica – 13. Importo: 32,00 euro.**

13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente nella piattaforma informatica secondo quanto di seguito indicato sottoscrivendolo digitalmente:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore [In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, – anche barrando direttamente la sezione «α» - in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- Dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 13.3.1, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del D. Lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D. Lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.
- PASSOE dell'ausiliaria;
- **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":**
Dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria relativa al possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Parte III – Motivi di esclusione

- Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
- Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare (*Tale dichiarazione è già predisposta all'interno del modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*).

Parte IV – Criteri di selezione

- Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:
- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo **6.2**
- a sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionali di cui al paragrafo **6.3**.

Parte VI – Dichiarazioni finali

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- **Il DGUE deve essere presentato con sottoscrizione digitale:** nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

13.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente - **utilizzando preferibilmente il modello “domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”** predisposto dalla Stazione Appaltante - rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte digitalmente, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (art. 80, c. 5, lett. c), c-bis) e c-ter), del Codice) **ovvero** di essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), del Codice, ma di non rientrare nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di gara ed elenca i motivi;
3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice **anche per**

conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare - a pena di esclusione - una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016;

4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. dichiara di essere stato edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Vicenza , reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" <http://www.provincia.Vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/normativa/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il codice di Comportamento del Comune di Vicenza, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. dichiara di aver preso visione dei luoghi;
10. indica il domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
14. **[nel caso di allegazione all'offerta di copie conformi di documenti in formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa]** dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta in formato elettronico sono state formate a norma dell' art. 22 co 3 del D. Lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del D. Lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D. Lgs. 82/2005.

Si precisa quanto segue:

Le dichiarazioni sopra riportate sono sottoscritte:

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- **Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (lett. f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art. 80), 12 (riservatezza) e, ove pertinente 13 (concordato preventivo) e 14 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE.**

13.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e dalla stessa sottoscritto digitalmente; in caso di subappalto con indicazione dei subappaltatori anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici e dalle stesse sottoscritte digitalmente.
Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:
 - in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PASSOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PASSOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del D. Lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PASSOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PASSOE multiplo;
 - in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PASSOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PASSOE multiplo.

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione/elementi di ammissione, qualora il PASSOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

- **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
- **costituzione di garanzia di cui al punto 9.1 del presente Disciplinare;**
- **modello F23 attestante il pagamento imposta di bollo per istanza e offerta economica.**

13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.3.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti -

dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a

norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** dichiarazione in cui si indicano gli estremi completi del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Con riferimento all'offerta tecnica, l'operatore economico deve - nell'ambito della **BUSTA TECNICA** - **inserire a pena di esclusione l'offerta tecnica costituita dal modello 2 allegato "Offerta tecnica" che dovrà far riferimento ai singoli elementi soggetti a valutazione come dettagliati nella sottostante tabella al punto 16 del presente disciplinare.**

L'offerta tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della

documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta tecnica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'offerta tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo; in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all'offerta economica, l'operatore economico - nell'ambito della busta "**ECONOMICA**" - deve **a pena di esclusione**:

a) Inserire, compilando l'apposito campo:

- l'importo in rialzo che il concorrente offre per l'esecuzione del servizio (con un numero massimo di 2 cifre decimali dopo la virgola) per la durata di un anno;
- i propri **costi relativi alla manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- i propri costi aziendali **concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** - non soggetti a ribasso - che costituiscono elemento essenziale dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/16;
-

In caso di Raggruppamenti il costo della manodopera e i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

dovranno essere indicati in modo complessivo, ossia riferibile a tutti i componenti il raggruppamento.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve **a pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora l'offerta economica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più co-amministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i co-amministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi de ll'art. 95 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016, si stabiliscono i seguenti criteri di valutazione:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

A) Valutazione dell'offerta tecnica

Le componenti dell'offerta tecnica a ciascuna delle quali il seggio di gara attribuirà il punteggio massimo a fianco indicato, sono suddivise nei seguenti sub-elementi:

COMPONENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	Disponibilità a fornire e ad installare a propria cura e spese e poi gestire nuove transenne dello stesso tipo di quelle esistenti (lunghezza 2 metri, 1 metro) entro il 2° anno di durata del contratto (<i>n° metri lineari offerti</i>)	40
2	Disponibilità a fornire a propria cura e spese e poi gestire nuove transenne dello stesso tipo di quelle esistenti (lunghezza 2 metri, 1 metro) nel 3° anno di durata del contratto (<i>n° metri lineari offerti</i>)	20
3	Tempestività nei tempi di intervento, a seguito di segnalazione del Comune, per ripristino delle transenne che risultassero danneggiate (<i>n° ore dal ricevimento segnalazione – minimo 1 ora</i>)	10
TOTALE		70

Il punteggio attribuito ai componenti di valutazione dell'offerta tecnica sarà calcolato tramite l'interpolazione lineare prevista al paragrafo IV delle Linee guida n. 2 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21/06/2016, come segue.

Modalità di attribuzione

1) Per la **componente di valutazione n. 1** il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 40 \times \frac{M_j}{M_{\max}}$$

nella quale "Mmax" è il numero di metri lineari di nuove transenne fornite, installate e poi gestite a propria cura e spese, entro il 2° anno di durata del contratto, più alto fra tutti quelli offerti e "Mj" è il numero di metri lineari di transenne offerto dal concorrente j.

2) Per la **componente di valutazione n. 2** il punteggio a ciascun concorrente verrà assegnato applicando la formula:

$$\text{punteggio del concorrente } j = 20 \times \frac{M_j}{M_{\max}}$$

nella quale "Mmax" è il numero di metri lineari di nuove transenne fornite, installate e poi gestite a propria cura e spese, entro il 3° anno di durata del contratto, più alto fra tutti quelli offerti e "Mj" è il numero di metri lineari di transenne offerto dal concorrente j.

3) Per la **componente di valutazione n. 3** il punteggio a ciascun concorrente è assegnato applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio del concorrente j} = 10 \times \frac{H_{\min}}{H_j}$$

nella quale "Hmin" è il numero di ore di tempestività di intervento più basso fra tutti quelli offerti e "Hj" è il numero di ore di tempestività offerto dal concorrente j.

B) Valutazione dell'offerta economica

Il concorrente deve formulare un'offerta economica al rialzo rispetto alla base d'asta costituita dal canone annuo di concessione pari a € 15.000,00=, al netto dell'I.V.A., in base al quale viene determinato il prezzo globale del servizio in concessione per sei anni come indicato al punto 4.4 sopra riportato.

L'offerta economica consisterà nell'importo annuo del canone di concessione, al netto di I.V.A., che viene espresso come cifra complessiva in rialzo.

All'offerta migliore saranno attribuiti 30 punti.

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio calcolato con la seguente formula:

$$X_i = \frac{\text{valore offerta concorrente } i\text{-esimo} \times 30}{\text{valore offerta più conveniente}}$$

dove X_i = punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo

La somma dei punti assegnati all'offerta tecnica A) e all'offerta economica B) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara. La concessione verrà aggiudicata alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Apposito seggio di gara procederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri sopra indicati.

Nel caso di offerte con il medesimo punteggio complessivo si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. del 23 maggio 1924 n. 827.

In base all'art. 95 comma 12 del Codice l'amministrazione giudicatrice non procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Per le offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice.

L'offerta non può essere sottoposta a condizioni.

17. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il seggio di gara attribuirà un punteggio a ciascuna delle offerte ammesse alla gara distinguendo il punteggio relativo al parametro tecnico (massimo 70 punti) e quello relativo al parametro economico (massimo 30 punti).

Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il maggior punteggio complessivo, pari alla somma dei due punteggi parziali.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Il seggio di gara o la commissione giudicatrice, in seduta virtuale procederà all'apertura delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della completezza della documentazione presentata.

Successivamente si procederà a:

1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
2. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto;
3. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
4. trasmettere il suddetto verbale al RUP al fine dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, e dei conseguenti adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica, alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, il seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 16.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il seggio di gara, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato tramite il portale stesso l'esito alle ditte partecipanti.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata, ne sia stata effettuata la valutazione e ne sia stato comunicato tramite il Portale stesso l'esito alle ditte partecipanti.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, così come modificato dal D.L. 32/2019 ossia ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, e in ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

21. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata con provvedimento del RUP del Comune di Vicenza, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge.

In fase di accertamento, la non corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara mediante il DGUE determinerà, oltre alle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di contenuto non veritiero o di omissioni non colpose del dichiarante, anche l'annullamento dell'aggiudicazione.

Qualora la documentazione presentata sia inidonea a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati ovvero qualora il termine per la presentazione della documentazione richiesta trascorra inutilmente, previa concessione di un nuovo termine, si considererà l'aggiudicatario decaduto dalla concessione e si provvederà ad incamerare la cauzione, quindi si stilerà una nuova graduatoria.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22.FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica con rogito a cura del Segretario generale del Comune di Vicenza, con spese relative a diritti di rogito, imposta di registrazione e imposta di bollo interamente a carico dell'aggiudicatario.

23.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I ricorsi relativi alla presente procedura devono essere proposti entro 30 giorni dinanzi al T.A.R. Veneto. E' esclusa la clausola arbitrale.

24.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti verranno acquisiti e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.

Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza e, per quanto attiene alla procedura di gara, la Stazione Unica Appaltante.

Responsabile del trattamento è per la Stazione Unica Appaltante, il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Vicenza - email info@provincia.Vicenza.it - PEC provincia.Vicenza@cert.ip-veneto.net - tel. 0444-908111; il responsabile della protezione dei dati è IPSLab, Contrà Porti 16 – 36100 Vicenza – tel. 0444-929084 – email info@ipslab.it – PEC pec@pec.ipslab.it.

25. PUBBLICITÀ ED ALTRE INFORMAZIONI

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, i relativi allegati e la documentazione posta a base di gara sono reperibili sul sito: <http://portalegare.provincia.Vicenza.it>.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Vicenza entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa **€ 1.500,00**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott. Mauro Bellesia del Comune di Vicenza.

Il Responsabile del Procedimento della procedura di gara è il dott. Angelo Macchia, Direttore Generale e Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza.

26. ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

L'accesso agli atti della procedura, come disciplinato dall'art.53 del D. Lgs. 50/16, può essere effettuato direttamente on line tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti on line è la seguente:

- 1) **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
- 2) **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
- 3) cliccare sul comando **BANDI SCADUTI**;
- 4) **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;

- 5) **clickare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
- 6) **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. È possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
- 7) **clickare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti utilizzando il comando **“DOCUMENTI COLLEGATI”** presente all’interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all’interno dell’area privata del Portale Gare Telematiche sia nella sezione **COMUNICAZIONI** sia nella sezione **“DOCUMENTI COLLEGATI”** presente all’interno del singolo bando di gara.

Dell’avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Provincia di Vicenza.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 184/2006.

Il Dirigente
dott. Angelo Macchia

(sottoscritto digitalmente)

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Bellesia (Comune di Vicenza)

Responsabile della procedura di gara: dott. Angelo Macchia (Provincia di Vicenza S.U.A.)

Referente amministrativo: Laura Casarotto e Tiziana Mengaldo (S.U.A. Provincia di Vicenza)